



IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: GUIDA PRATICA ALLE SCADENZE 2025

Pubblicato il 6 Maggio 2025 di Sabatino Pizzano



In un contesto normativo sempre più digitalizzato, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche necessita di una gestione attenta e tempestiva, con scadenze che si rinnovano trimestralmente. Le recenti modifiche introdotte puntano a semplificare gli adempimenti, ma richiedono una conoscenza approfondita delle regole applicative.

Ambito di applicazione e casi principali

L'imposta di bollo di **2 euro** colpisce tutte le fatture, elettroniche e cartacee, relative a corrispettivi non assoggettati a IVA quando l'importo supera la soglia dei 77,47 euro. La norma di riferimento - il D.P.R. 642/1972 - individua specifiche categorie di operazioni soggette al tributo.

La casistica principale comprende diverse situazioni operative che si verificano frequentemente nella pratica professionale. Le fatture fuori campo IVA per carenza del requisito oggettivo o soggettivo, disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/1972, costituiscono la prima fattispecie rilevante.

Seguono le operazioni prive del presupposto territoriale - secondo quanto previsto dagli artt. 7-bis a 7-septies del medesimo decreto - e le cessioni a esportatori abituali muniti di dichiarazione d'intento, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c).

Le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis), quali cessioni di navi, aeromobili e relativi componenti, completano il quadro insieme ai servizi internazionali e alle operazioni esenti o escluse.

Le casistiche di esenzione

Il principio di alternatività esclude dall'imposta di bollo alcune fattispecie significative. Anzitutto, le fatture con IVA esposta beneficiano dell'esenzione, così come quelle relative a esportazioni dirette, triangolari e cessioni intracomunitarie di beni.

Un'ulteriore categoria esente riguarda le fatture con IVA assolta all'origine, tipicamente riscontrabili nella cessione di prodotti editoriali. Le Pubbliche Amministrazioni godono di un regime di favore per le fatture scambiate tra loro, mentre le operazioni in reverse charge sono anch'esse esentate, come chiarito dalla circolare 37/E/2006.

Calendario delle scadenze 2025

L'anno 2025 presenta un calendario articolato che merita particolare attenzione. Per il primo trimestre, l'imposta va versata entro il **3 giugno 2025**, termine posticipato rispetto alla scadenza ordinaria del 31 maggio che cade di sabato. Tuttavia, se l'importo non supera i 5.000 euro, il versamento può slittare al 30 settembre.

Le fatture del secondo trimestre richiedono il pagamento entro il **30 settembre 2025**. Anche in questo caso, se l'importo è contenuto nei 5.000 euro, la scadenza si sposta al 1° dicembre. Quest'ultima scade effettivamente il 30 novembre, ma essendo domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Scadenze successive

Il terzo trimestre prevede il versamento entro il **1° dicembre 2025** per qualsiasi importo, mentre per l'ultimo trimestre il termine è fissato al **2 marzo 2026**, considerando che il 28 febbraio cade di sabato.

Una peculiarità riguarda la possibilità di cumulare i primi due trimestri: se complessivamente l'imposta non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere differito al 1° dicembre 2025.

Periodo di competenza	Termine ordinario	Soglia differimento	Termine con differimento	Codice tributo
I trimestre 2025 (gennaio-marzo)	03.06.2025	≤ € 5.000,00	30.09.2025	2521
II trimestre 2025 (aprile-giugno)	30.09.2025	≤ € 5.000,00	01.12.2025	2522
Cumulativo I + II trimestre	N/A	≤ € 5.000,00 (totale)	01.12.2025	2521 + 2522
III trimestre 2025 (luglio-settembre)	01.12.2025	Non applicabile	Non previsto	2523
IV trimestre 2025 (ottobre-dicembre)	02.03.2026	Non applicabile	Non previsto	2524

Modalità operative di versamento

Il sistema prevede due modalità principali di pagamento. La prima consiste nell'accesso all'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile autorizzare l'addebito automatico sul conto corrente.

In alternativa, risulta utilizzabile il tradizionale modello F24, impiegando i codici tributo specifici per ciascun trimestre: **2521** per il primo, **2522** per il secondo, **2523** per il terzo e **2524** per il quarto.

Controlli automatici e integrazione

Nell'ottica di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sulle fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, il sistema genera due elenchi distinti.

L'elenco A, non modificabile, raccoglie le fatture già correttamente assoggettate all'imposta. L'elenco B, invece, permette interventi correttivi e comprende i documenti che, pur presentando i requisiti, mancano dell'indicazione dell'assolvimento.

Aspetti sanzionatori e ravvedimento

L'omesso o insufficiente versamento comporta sanzioni significative che possono variare dal 100% al 500% dell'imposta dovuta, con un minimo di 30 euro per ciascuna violazione.

Tuttavia, il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni, purché il pagamento avvenga tempestivamente. In questi casi si utilizzano i codici tributo **2525** per le sanzioni e **2526** per gli interessi.

Semplificazioni introdotte dal 2025

Il Decreto Semplificazioni ha incrementato da 250 a 5.000 euro la soglia per il versamento cumulativo, riducendo sensibilmente gli oneri amministrativi per i contribuenti.

Attraverso il portale web dell'Agenzia, ciascun operatore può verificare in tempo reale il proprio debito tributario, evitando errori di calcolo e garantendo la corretta compliance fiscale.

Considerazioni pratiche

Nella gestione quotidiana, professionisti e imprese devono prestare particolare attenzione all'indicazione del bollo virtuale nel tracciato XML delle fatture. L'omissione di tale indicazione può generare complicazioni in sede di verifica.

Gli intermediari abilitati possono operare per conto dei propri clienti, accedendo alla sezione dedicata del portale e gestendo i pagamenti attraverso delega specifica. Questa possibilità semplifica notevolmente la gestione per le realtà più strutturate.

La disciplina dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si conferma un elemento centrale del sistema tributario italiano, richiedendo competenza tecnica e aggiornamento costante. La digitalizzazione ha certamente reso più agevole il monitoraggio degli adempimenti, ma la corretta interpretazione normativa resta fondamentale per evitare sanzioni e garantire la regolarità fiscale.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA